



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

composto dai Magistrati:

Dott.	Fernando	SCOLARO	Presidente relatore
Dott.ssa	Annamaria	DI GIULIO	Giudice
Dott.ssa	Caterina	LIBERATI	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella procedura di concordato preventivo n. 11/2013 (V.G.559/2014);

tra

S.p.a. Cofarmit Farmacisti Insieme, in liquidazione, con sede legale in Castelnuovo di Porto (RM), Circonvallazione della Protezione Civile 5/7, C.F. e P. IVA 04122361001, nelle persone del liquidatore e legale rappresentante dott. Enrico Alvino, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Riedi e dal dott. Emanuele Mattei, nel cui studio in Roma, via Cristoforo Colombo 436, è elettivamente domiciliata giusta delega a margine del ricorso;

e

massa dei creditori del concordato preventivo S.p.a. Cofarmit Farmacisti Insieme con il Commissario Giudiziale l'Avv.to Giovanni Gigli, via Conca d'Oro, n. 287 Roma

Oggetto: omologa di concordato preventivo

considerato che la proposta di concordato preventivo presentata dalla S.p.a. Cofarmit Farmacisti Insieme è stata approvata a seguito del raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177 L.Fall.;

considerato che la stessa società proponente, costituitasi nella presente fase di omologa, ha insistito per l'omologa del concordato, depositando comunicazioni ai creditori dissenzienti;

considerato che il Commissario Giudiziale ha formulato parere positivo in merito alla proposta di concordato avanzata dalla S.p.a. Cofarmit Farmacisti Insieme;

ritenuto che il Tribunale è oggi chiamato a verificare, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 180 L.F., il solo raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 L.F. e ad effettuare l'accertamento della regolarità del voto, non potendo compiere una diversa valutazione della convenienza del concordato rispetto a quella effettuata dai creditori, i quali sono stati messi a conoscenza della relazione del Commissario giudiziale ed hanno, pertanto, potuto esprimere un consenso informato;

ritenuto, in ogni caso, che ai creditori è rimessa la possibilità - nel concorso delle condizioni normative - di far valere eventuali inadempienze (nell'adempimento ai propri obblighi assunti con la proposta concordataria) della S.p.a. Cofarmit Farmacisti Insieme nel corso della procedura concordataria;

considerato che ragioni di opportunità, continuità e trasparenza consigliano di confermare la nomina del Commissario Giudiziale Avv. Giovanni Gigli;

valutata la non necessità di procedere alla nomina di un liquidatore in quanto *“il fatto che il legislatore abbia lasciato sostanzialmente immutato il primo comma dell'articolo 182, legge fallimentare induce a ritenere che la proposta di concordato preventivo possa anche stabilire che il tribunale non faccia luogo alla nomina dei liquidatori, soprattutto nel caso in cui sia prevista la traslazione immediata ai creditori del diritto di proprietà di tutti i beni ceduti, ovvero la cessione dei beni a uno o più assuntori, ovvero ancora nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la liquidazione di tutti i beni prima*

della presentazione della proposta concordataria. (...)" (Tribunale Novara 06 giugno 2011);

ritenuto, pertanto, che essendo state predeterminate le condizioni di cessione dei beni non appare necessaria la nomina di un liquidatore in quanto, come rilevato dal Commissario giudiziale: *"la funzione del liquidatore è quella di realizzare il piano concordatario approvato dai creditori, nel solo caso in cui quest'ultimo preveda la CESSIONE DEI BENI, come è espressamente detto nell'art. 182 L.F.. In mancanza della cessione bonorum, infatti, è pacifico che il piano venga realizzato dal commissario giudiziale. Nel nostro caso non vi sono attività liquidatorie da porre in essere, infatti: le somme da ricevere da Assinde sono state già determinate (in base alla specifica normativa vigente) e saranno erogate nei termini previsti senza la necessità di alcuna sollecitazione e/o attività; le somme da ricevere quale corrispettivo della cessione d'azienda già effettuata, saranno corrisposte ad omologa ottenuta; i termini della cessione de qua, infatti, come riferito e come emerge dai documenti già in atti, sono già stati integralmente previsti nel contratto già sottoscritto tra la ricorrente in bonis e la Unico Spa. Solo il corrispettivo -pari ad € 4.800.000,00- deve essere ancora corrisposto e lo sarà all'ottenimento dell'omologa. Non è prevista alcuna attività per l'incasso se non quella di verificare che esso avvenga, ma l'attività di controllo rientra tra i compiti del commissario giudiziale. Anche il corrispettivo di affitto d'azienda è già stato integralmente stabilito nel relativo contratto, già in atti; anche qui non vi è alcuna attività da porre in essere se non quella di controllo da parte del commissario giudiziale. Per le somme già versate al fondo tesoreria a titolo di TFR non vi è nulla da dire; essendo già versate non necessitano di alcuna attività, nemmeno da parte del commissario giudiziale. Crediti verso clienti ancora da incassare. Tale voce è costituita da due gruppi: i farmacisti e le pratiche in contenzioso. Per quanto riguarda i farmacisti, come già riferito, in virtù degli accordi in essere con la Cofarmit (che all'uopo è stata a suo tempo costituita), essi stanno pagando regolarmente con le dilazioni previste l'importo dovuto per forniture ricevute. Tali accordi sono pacifici, non contestabili e, quindi, non necessitano di alcuna attività se non quella di controllare l'effettivo incameramento delle somme(...)"*;

in ogni caso non potrebbe nominarsi il dott. Enrico Alvino quale liquidatore in quanto l'attuale formulazione normativa, rinviando all'art.28 L.F., non consente in alcun modo tutto ciò in quanto il liquidatore giudiziale deve possedere i requisiti previsti per la nomina a curatore;

ritenuto, pertanto, che il Commissario Giudiziale:

- dovrà riferire delle azioni giudiziarie che intende intraprendere, delle azioni in cui intende, o non, costituirsi e dei difensori che intende nominare;
- dovrà informare il giudice delegato e il Comitato dei Creditori sugli atti di valore superiore ad € 1.000,00 e sulle transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, consulenze, nomine professionisti, comunque di ogni atto di straordinaria amministrazione;
- dovrà riferire al Tribunale ogni fatto rilevante dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- in presenza di somme liquide significative, provvederà a riparti parziali, sulla base di un piano di ripartizione;
- esaurite le operazioni e prima della liquidazione finale del compenso, renderà il conto finale della gestione a norma dell'art. 116 L.F.

ritenuto, comunque, che resti riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro provvedimento, compresa l'autorizzazione di ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente qui prevista, che si rilevasse opportuno o necessario nella fase di

attuazione ed esecuzione del Concordato, anche in relazione ad atti connessi ed eventuali pagamenti fuori riparto;
valutata l'opportunità di nominare quali componenti il comitato dei creditori i seguenti creditori:

1. S.p.a. Farminresa Logistica;
2. S.p.a. B.N.L.;
3. Banca Intesa;

ritenuto che nulla vada disposto sulle spese;
Visto l'art. 180 L.Fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli:

- omologa il concordato preventivo proposto dalla S.p.a. Cofarmit Farmacisti Insieme alle condizioni di cui alla medesima proposta di concordato;
- designa come Giudice Delegato il dr. Fernando Scolaro;
- nomina, quali componenti il comitato dei creditori, i seguenti creditori:
 1. S.p.a. Farminresa Logistica;
 2. S.p.a. B.N.L.;
 3. Banca Intesa;
- nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 L.Fall..

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza e, segnatamente, per la comunicazione del presente provvedimento:

- al Commissario Giudiziale Avv.to Giovanni Gigli, via Conca d'Oro, n. 287 Roma, il quale provvederà a dare comunicazione a tutti i creditori del presente decreto;
- all'Avv. Riccardo Riedi (tramite posta certificata);

Tivoli, 15.4.2014

Il Presidente del collegio ref. ed est.
(Dr. Fernando SCOLARO)

